

leggibilità previste dalla normativa vigente in materia:

- 2) di dare atto che la medesima Letizia Bellabarba non si trova in alcuna delle condizioni di incompatibilità e di incandidabilità previste dalla normativa vigente in materia;
- 3) di trasmettere copia della presente deliberazione, ai competenti uffici della Giunta regionale per l'immediata pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "l'Assemblea legislativa regionale approva".

### **Deliberazione Amministrativa n. 72 del 7/05/2013**

*Interpretazione autentica della deliberazione assembleare 26 marzo 2013, n. 69: "indizione del referendum consultivo in merito alla proposta di legge n 281/2013 concernente l'istituzione di un nuovo comune mediante fusione dei comuni di Castel colonna, Monterado e Ripe, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 "Norme sul riordinamento territoriale dei comuni e delle province nella regione marche"*

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Premesso:

- che con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale 26 marzo 2013 n. 69 (Indizione del referendum consultivo in merito alla proposta di legge n. 281/2013 concernente l'istituzione di un nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Castel Colonna, Monterado e Ripe, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 "Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche") è stato stabilito "di individuare le popolazioni interessate che a norma dell'articolo 133, secondo comma, della Costituzione, dovranno essere coinvolte nei referendum consultivo previsto dall'articolo 20 della l.r. 18/1980, in quelle residenti nei Comuni di Castel Colonna, Monterado e Ripe";
- che con decreto del Presidente della Giunta regionale 28 marzo 2013, n. 44 è stata fissata, per domenica 19 maggio 2013, dalle ore 8 alle ore 22, e lunedì 20 maggio 2013, dalle ore 7 alle ore 15, la data di effettuazione di tale referendum;

Considerato che:

- in relazione alla formulazione letterale della deliberazione n. 69/2013, nella parte in cui fa riferimento alle popolazioni "residenti", è

emerso un dubbio interpretativo che potrebbe determinare un'applicazione non conforme all'effettivo significato ed è quindi necessario fornire un'interpretazione autentica e in particolare, chiarire che, con la medesima formulazione non si intendeva incidere sul diritto di elettorato attivo, che resta disciplinato dalla vigente normativa, e votarlo quindi, per il referendum consultivo, i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni di Castel Colonna, Monterado e Ripe, compresi quelli residenti all'estero;

Tutto ciò premesso e considerato:

Preso atto che la predetta proposta è stata preventivamente esaminata, ai sensi del comma 1 dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione assembleare permanente competente in materia:

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale.,

DELIBERA

di chiarire che la deliberazione n. 69/2013, nella parte in cui fa riferimento alle popolazioni "residenti", non incide sul diritto di elettorato attivo che resta disciplinato dalla vigente normativa, e votano quindi, per il referendum consultivo, i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni di Castel Colonna, Monterado e Ripe, compresi quelli residenti all'estero.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "l'Assemblea legislativa regionale approva".

### **Deliberazione Amministrativa n. 73 del 7/05/2013**

*Norme per la protezione dell'ambiente mediante utilizzo dell'energia termica derivante dagli impianti per la produzione di energia elettrica*

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Visto il secondo comma dell'articolo 121 della Costituzione che prevede la possibilità da parte dei Consigli regionali di presentare proposte ci legge alle Camere;

Visto l'articolo 91 del Regolamento interno

Preso atto che la predetta proposta è stata preventivamente esaminata ai sensi del comma 1 dell'articolo 22 dello Statuto regionale dalla Commissione assembleare permanente competente in materia.

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

DELIBERA

- 1) di approvare la proposta di legge della Repubblica

ca di cui all'allegato A da sottoporre alle Camere;  
2) di presentare la stessa alla Camera dei Deputati.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito "l'Assemblea legislativa regionale approva".

Allegato A

## PROPOSTA DI LEGGE ALLE CAMERE

### Norme per la protezione dell'ambiente mediante l'utilizzo dell'energia termica derivante dagli impianti per la produzione di energia elettrica

#### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Sul tema della protezione dell'ambiente protezione del paesaggio protocollo di Kyoto, obiettivi UE 20-20-20, produzione di energia elettrica raggiungimento degli obiettivi del PEAR regionale, e su tutta la tematica del settore, si è molto dibattuto addentrandosi spesso nei cavilli della materia e dimenticando a volte una visione di insieme capace di coniugare in maniera semplice chiara, razionale ed inequivocabile il fine comune: proteggere quanto più possibile l'ambiente e l'ecosistema garantendo disponibilità energetiche minime vitali.

Spesso si è dibattuto scritto e deliberato su aspetti secondari e marginali; ignorando che alcune decisioni prese tendevano a protezionismi di nicchia che in termini di valore assoluto addirittura contrastavano con la tutela globale dell'ecosistema.

Non si è mai chiarito ad esempio o illustrato che qualsiasi impianto di produzione per energia elettrica a combustione, nonostante gli ultimi sforzi tecnologici dell'industria moderna, trasformi oltre il 50% del potere calorifico del combustibile impiegato in calore che, come nella totalità dello stato di fatto delle regioni italiane; viene "buttato" con uno spreco ambientale insostenibile.

Sulla base di queste considerazioni, appare necessario adottare una normativa, in materia impianti di produzione di energia elettrica che prevedono combustione, chiara e razionale, facendo avvicinare il territorio italiano al resto d'Europa, ove la pratica del recupero dell'energia termica è prassi consolidata.

La proposta di legge che consta di un solo articolo, pone come condizione per realizzare impianti a combustione, il recupero dell'energia termica prodotta, ponendo fine ad uno spreco di risorse e ad un inquinamento atmosferico inutile sino ad ora perpetrato.

## RELAZIONE TECNICA

ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196

"Legge di contabilità e finanza pubblica"

La presente legge all'articolo 1, non comporta oneri aggiuntivi al bilancio dello Stato

### Art. 1

(Norme per la protezione dell'ambiente mediante utilizzo dell'energia termica)

1. Gli impianti per la produzione di energia elettrica alimentare con qualsiasi tipo di combustibile, aventi potenza nominale, elettrica superiori a 400 Kw, sono ammessi solo nel caso in cui l'energia termica prodotta venga utilizzata per fini civili, industriali o di processo.

## MOZIONI, RISOLUZIONI E ORDINI DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

### Estratti del processo verbale della seduta n. 115 del 23 aprile 2013 concernente:

- ordine del giorno sulla proposta di legge n. 291 "Superstrada E78 Fano-Grosseto";
- ordine del giorno sulla proposta di legge n. 266 "Convenzione Cedaw";
- mozione n. 151 "Piano socio sanitario e partecipazione attiva dei Comuni alle scelte".

omissis

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:

- **proposta di legge n. 291** ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: "**Costituzione della Società pubblica di progetto per la realizzazione della strada di grande comunicazione Fano-Grosseto**"

OMISSIS

Il Presidente comunica che in merito all'argomento trattato è stata presentata ed acquisita agli atti **una proposta di ordine del giorno** a firma dei consiglieri Marangoni, D'Anna, Carloni, Zaffini, Foschi e **la pone in votazione** con il relativo emendamento a firma dei consiglieri Ricci, Marangoni, D'Anna,